

Cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso

Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18671 del 08/07/2025 (Rv. 675896 - 01) In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.